

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 agosto 2010

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di agosto dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che sono assenti giustificati alla seduta gli Assessori Aurelio MARGUERETTAZ, Marco VIERIN e Claudio LAVOYER.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2298** OGGETTO :

DEFINIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3 DELLA L.R. 11/2010, DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI E ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN VALLE D'AOSTA, PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO REGIONALE, PER L'ANNO 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 recante: “Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.”;

richiamato, in particolare, il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale sopracitata che prevede che la Regione promuove e sostiene iniziative per la promozione sul territorio regionale della legalità e della sicurezza realizzate da enti e associazioni operanti in Valle d’Aosta, volte in particolare:

- a) all’educazione alla convivenza e alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità;
- b) alle pratiche di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali;
- c) alla prevenzione e alla riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;
- d) all’assistenza e all’aiuto alle vittime di fatti criminosi, attraverso:
 - l’informazione sugli strumenti di tutela e di assistenza previsti dall’ordinamento;
 - l’assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio delle vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
 - l’assistenza all’accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e per lo svolgimento delle connesse attività amministrative;

considerato che il comma 2 dello stesso articolo di legge dispone che la Regione può erogare contributi per il sostegno delle iniziative di cui sopra nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto delle linee prioritarie definite annualmente dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all’articolo 4 della l.r. 11/2010;

tenuto conto che, con decreto del Presidente della Regione n. 159 in data 21 maggio 2010, è stata costituita la Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza;

considerato che la Conferenza, nella sua riunione di insediamento del 2 luglio 2010, ha definito le linee prioritarie di intervento al fine dell’erogazione dei contributi per il sostegno delle iniziative di cui all’art. 3, comma 1 della l.r. 11/2010, stabilendo in particolare che, per l’anno 2010, dovranno essere finanziate le iniziative che fanno riferimento a tutti gli ambiti individuati dalla legge stessa (lett. *a*), comma 1 dell’art. 3, educazione alla convivenza e alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità, lett. *b*) pratiche di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali e lett. *d*) assistenza e aiuto alle vittime di fatti criminosi), ad eccezione dell’ambito individuato dalla lettera *c*) del comma 1 dell’art. 3, prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti vandalici, già oggetto di specifica legge regionale (art. 6bis l.r. 11/2005). In particolare, è stato definito che in tali ambiti dovranno essere privilegiate le iniziative rivolte, in generale, alla popolazione adulta e dovranno essere, inoltre, favorite le iniziative che prevedono il coinvolgimento di soggetti diversi, quali ad esempio le organizzazioni di volontariato o di promozione sociale e gli enti locali, nonché quei progetti che si connotano per un forte carattere innovativo;

esaminata la bozza di disciplinare allegata alla presente proposta di deliberazione, che definisce, per l’anno 2010, le modalità e i criteri di concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d’Aosta per le iniziative per la promozione sul territorio

regionale della legalità e della sicurezza, tenuto conto delle linee prioritarie fissate dalla Conferenza, predisposta dalla Direzione enti locali, struttura regionale competente in materia di polizia locale a cui spetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e dell'articolo 4, comma 4 della l.r. 11/2010, istruire le domande di contributo e fornire il supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza;

ritenuto necessario, condividendone i contenuti, approvare le modalità ed i criteri di concessione dei contributi di cui trattasi, per l'anno 2010, dando atto che, trattandosi di prima applicazione dell'art. 3 della l.r. 11/2010, gli stessi saranno attentamente valutati, dopo il primo anno di applicazione, al fine di apportare, per gli anni successivi, se del caso, gli opportuni correttivi;

dato atto che la spesa conseguente all'erogazione del contributo in oggetto, per l'anno 2010, trova copertura al capitolo 21641 "Contributi a enti o associazioni per iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza", richiesta 16580 "Contributi a enti o associazioni non aventi fini di lucro per il finanziamento di iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza", obiettivo 031006 "1.15.2.12. – Altre spese correnti non ripartibili", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012, che presenta uno stanziamento di euro 100.000,00 (centomila/00) per ognuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1, lett. e) – e 59 – comma 2 – della L.R. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 11/2010 e nel rispetto delle linee prioritarie definite nella seduta del 2 luglio 2010 dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza, di cui all'art. 4 della l.r. 11/2010, le modalità ed i criteri di concessione dei contributi, per l'anno 2010, agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta per le iniziative per la promozione sul territorio regionale della legalità e della sicurezza, così come definiti nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 10 (*Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi*) del disciplinare allegato alla presente deliberazione, il Direttore della Direzione enti locali, struttura regionale competente in materia di polizia locale, sulla base dell'istruttoria effettuata e della valutazione in merito alle

iniziative presentate predisposta dalla Commissione di cui all'articolo 7 (*Istruttoria e valutazione delle iniziative*) dello stesso disciplinare, provvede all'approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse a contributo, alla quantificazione dei contributi, nei limiti dei fondi disponibili, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa;

3. di dare atto che la spesa conseguente all'erogazione del contributo in oggetto, per l'anno 2010, trova copertura al capitolo 21641 "Contributi a enti o associazioni per iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza", richiesta 16580 "Contributi a enti o associazioni non aventi fini di lucro per il finanziamento di iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza", obiettivo 031006 "1.15.2.12. – Altre spese correnti non ripartibili", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d) della l.r. 3 marzo 1994, n. 7.

Disciplinare allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2298 in data 27/08/2010

DEFINIZIONE, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 3 DELLA L.R. 11/2010, DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI E ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN VALLE D'AOSTA, PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO REGIONALE, PER L'ANNO 2010.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente disciplinare, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della l.r. 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza), definisce, per l'anno 2010, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta per le iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1 della l.r. 11/2010, ed in particolare:
 - 1.1. gli enti locali (Comuni e Comunità Montane) in forma singola o associata;
 - 1.2. le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla l.r. 22 luglio 2005, n. 16 "Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale";
 - 1.3. enti o associazioni nazionali o regionali operanti in Valle d'Aosta negli ambiti di cui alla l.r. 11/2010;
 - 1.4. gli enti e le associazioni di cui alla l.r. 33/2006, ed in particolare:
 - 1.4.1. i soggetti individuati all'art. 1, comma 1, della l.r. 33/2006:
 - a) parrocchie;
 - b) enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
 - c) enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e risultanti allo stato attuale:
 - Tavola Valdese;
 - Unione della Chiese Avventiste del 7° giorno;
 - Assemblee di Dio in Italia;
 - Unione delle Comunità Ebraiche in Italia;
 - Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (U.C.E.B.I.);
 - Chiesa Evangelica Luterana in Italia (C.E.L.I.);
 - 1.4.2. i soggetti individuati all'art. 1, comma 2, della l.r. 33/2006 e precisamente:
 - a) enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale,

individuati all'allegato A della DGR n. 2034 del 27/07/2007 (Criteri e modalità per l'individuazione degli enti senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. 33/2006) ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni;

- 1.5. le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali operanti in Valle d'Aosta.
2. I soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3., 1.4. e 1.5. devono essere costituiti almeno sei mesi prima dell'approvazione del presente disciplinare e, dall'atto costitutivo, per i soggetti di cui al punto 1.3., deve desumersi l'inesistenza di scopo di lucro.

Art. 3 (Tipologie di intervento)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 11/2010 e nel rispetto delle linee prioritarie definite dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza, per l'anno 2010, sono finanziabili le iniziative che facciano riferimento ad uno, o più di uno, dei seguenti ambiti:
 - a) ambito 1: interventi volti all'educazione alla convivenza, alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità;
 - b) ambito 2: azioni di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali;
 - c) ambito 3: interventi di assistenza e aiuto alle vittime di fatti criminosi, attraverso:
 - 1) l'informazione sugli strumenti di tutela e di assistenza previsti dall'ordinamento;
 - 2) l'assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio delle vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
 - 3) l'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.
2. Nella definizione dei criteri per la concessione dei contributi (*articolo 8 Criteri di valutazione*) sono maggiormente valutate le iniziative rivolte alla popolazione adulta presente sul territorio regionale e le iniziative che prevedono l'azione integrata di soggetti diversi, nonché quelle iniziative che si connotano per un forte carattere innovativo.
3. Ogni ente o associazione di cui all'articolo 2 (*Soggetti beneficiari*) del presente disciplinare non può presentare più di una iniziativa in qualità di soggetto richiedente; può, invece, partecipare in qualità di partner ad iniziative presentate da altri soggetti.
4. L'ente o l'associazione richiedente il contributo deve specificare se l'iniziativa è gestita direttamente o in partenariato con altri soggetti, indicando, in tale ultimo caso le eventuali iniziative presentate dagli altri partner e l'assenza di altre forme di finanziamento regionale per la medesima iniziativa.

5. L'iniziativa può prevedere al suo interno diverse azioni specifiche, purché coordinate e coerenti tra di loro, tutte finalizzate al raggiungimento del medesimo obiettivo.
6. Non saranno considerate ammissibili iniziative che non abbiano individuato chiaramente l'obiettivo che si vuole raggiungere.

Art. 4
(Spese ritenute ammissibili)

1. Sono ammesse a contributo le spese che risultano strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo.
2. Le spese correlate alla specifica iniziativa che si intende realizzare devono, obbligatoriamente, essere dettagliate nell'allegato 1b alla domanda di contributo allegata al presente disciplinare (*allegato 1*).
3. Le spese ammissibili s'intendono comprensive dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 5
(Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo)

1. La documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità delle domande di contributo è costituita dalla domanda sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, redatta utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente disciplinare (*allegato 1*) e corredata di:
 - a) scheda illustrativa dell'iniziativa, contenente le seguenti indicazioni:
 - dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico, fax e recapito di posta elettronica del responsabile dell'iniziativa, che sarà considerato l'unico referente;
 - tipologia dell'intervento;
 - analisi dei bisogni, motivazioni e descrizione dello specifico problema che si vuole affrontare;
 - obiettivo specifico dell'iniziativa;
 - descrizione dell'iniziativa, comprensiva delle modalità di realizzazione;
 - tempi di realizzazione;
 - altri soggetti eventualmente coinvolti nell'iniziativa (partenariato formalizzato, altri soggetti pubblici o privati, finanziatori);
 - b) elenco dettagliato delle spese correlate alla specifica iniziativa che si intende realizzare.
2. La domanda di contributo deve pervenire alla Direzione enti locali entro il termine perentorio di venerdì 15 ottobre 2010, con le seguenti modalità:
 - a) consegna a mano, entro le ore 14,00;
 - b) invio per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, in tal caso, il timbro postale di spedizione.

Art. 6

(Decorrenza e termine attività dell'iniziativa)

1. Le attività relative alle iniziative presentate devono avere inizio, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento di concessione del contributo e devono terminare entro dodici mesi dall'inizio dell'iniziativa.
2. La data di inizio dell'attività deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione enti locali a cura del referente dell'iniziativa.

Art. 7

(Istruttoria e valutazione delle iniziative)

1. Tutte le domande presentate nei termini di cui all'articolo 5 (*Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo*), comma 2 del presente disciplinare sono istruite dalla Direzione enti locali che ne verifica la conformità a quanto stabilito dallo stesso articolo.
2. In caso di richiesta di chiarimenti, i referenti dell'iniziativa devono fornire i chiarimenti richiesti, a pena di esclusione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Al termine dell'istruttoria effettuata dalla Direzione enti locali, le domande di contributo sono valutate, secondo i criteri di cui all'articolo 8 (*Criteri di valutazione*) del presente disciplinare, da un'apposita Commissione composta da:
 - a) il Direttore della Direzione enti locali o suo delegato;
 - b) il Direttore della Direzione politiche sociali o suo delegato;
 - c) il Sovrintendente agli studi o suo delegato;
 - d) il Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale o suo delegato;
 - e) un componente del Comitato tecnico – consultivo di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2005, scelto tra gli addetti alla polizia locale.
4. La Commissione può, inoltre, avvalersi, ove ritenuto necessario, della collaborazione di altre strutture regionali competenti in materia.
5. La suddetta Commissione, istituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino al 31 dicembre 2012 e, comunque, fino alla conclusione dell'intera istruttoria dei progetti finanziati con i fondi disponibili sul bilancio regionale. La Presidenza della Commissione ed il supporto organizzativo sono garantiti dal personale della Direzione enti locali.

Art. 8
(Criteri di valutazione)

1. La Commissione valuta le iniziative e provvede a redigere una graduatoria assegnando ad ogni iniziativa un punteggio da 0 a 100, sulla base dei seguenti criteri:

1. Rilevanza dell'iniziativa rispetto alle finalità della legge regionale 11/2010 e, specificamente, a quanto stabilito dall'art. 3 (Tipologie di intervento) del presente disciplinare, per l'anno 2010

Punti: da 0 a 30

Il punteggio è attribuito in relazione alla minore o maggiore rilevanza dell'iniziativa rispetto alle finalità, stabilite per l'anno 2010, dall'articolo 3, comma 1, del presente disciplinare.

2. Destinatari dell'iniziativa

Punti: da 0 a 20

Il punteggio è attribuito in rapporto alla minore o maggiore presenza tra i destinatari dell'iniziativa della popolazione adulta presente sul territorio regionale, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, del presente disciplinare, nonché al numero dei destinatari che si prevede di coinvolgere nell'iniziativa.

3. Partenariato

Punti: da 0 a 10

Il punteggio è attribuito in rapporto alla presenza o meno di uno o più partners che partecipano con il soggetto richiedente alla realizzazione dell'iniziativa, come segue:

- | | |
|--|----------|
| - Assenza di partner | punti 0 |
| - Partenariato formalizzato con un solo partner | punti 5 |
| - Partenariato formalizzato con almeno due o più partner | punti 10 |

4. Cofinanziamento delle spese ammissibili da parte dei partner e/o di altri soggetti pubblici o privati

Punti: da 0 a 10

Il punteggio è attribuito in rapporto al minore o maggiore cofinanziamento assicurato dai partners o da altri soggetti pubblici o privati, come segue:

- | | |
|--|----------|
| - Assenza di cofinanziamento | punti 0 |
| - Cofinanziamento di almeno il 10 % a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati | punti 3 |
| - Cofinanziamento di almeno il 20 % a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati | punti 6 |
| - Cofinanziamento di almeno il 30 % a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati | punti 10 |

5. Carattere innovativo dell'iniziativa proposta rispetto ad iniziative già realizzate sul territorio regionale

Punti: da 0 a 10

Il punteggio è attribuito in rapporto al minore o maggiore carattere innovativo dell'iniziativa proposta.

6. Stima sulla qualità del progetto

Punti: da 0 a 10

Il punteggio è attribuito tenuto conto anche della presenza di risorse umane con competenze professionali specifiche risultanti dai curricula presentati.

7. Territorio

Punti: da 0 a 10

Il punteggio è attribuito in rapporto al minore o maggiore livello di coinvolgimento del territorio (assenza o presenza di forme di informazione, sensibilizzazione e divulgazione, momenti di condivisione, concertazione e divulgazione).

2. Non sono ammesse a contributo quelle iniziative che non raggiungono il punteggio minimo di 50 punti.

Art. 9

(Determinazione del contributo)

1. Il contributo assegnato a ciascuna iniziativa, al lordo degli eventuali oneri fiscali, calcolato sull'importo totale delle spese ritenute ammissibili, ai sensi dell'articolo 4 (*Spese ritenute ammissibili*) del presente disciplinare, è pari al 30% corrispondente alla misura massima stabilita dall'art. 3, comma 2 della l.r. 11/2010, fermo restando che l'importo del contributo per ciascuna iniziativa non può comunque superare l'importo massimo di 15.000,00 (quindicimila/00) euro.
2. Qualora il totale dei contributi erogabili ecceda la disponibilità di bilancio, le iniziative saranno ammesse al contributo secondo l'ordine della graduatoria, predisposta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 (*Criteri di valutazione*) del presente disciplinare, fino alla concorrenza dei fondi stanziati in bilancio.
3. Qualora i fondi stanziati non siano sufficienti per il finanziamento completo dell'ultima iniziativa utilmente collocata in graduatoria spetta al soggetto beneficiario decidere se accettare o meno il contributo in misura inferiore a quella calcolata ai sensi del comma 1, con le modalità stabilite al comma 2 dell'art. 10 (*Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi*) del presente disciplinare.
4. Qualora il totale dei contributi erogabili, in applicazione del comma 1, sia inferiore

- allo stanziamento annuale le somme residue costituiscono economie di spesa.
5. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime iniziative, come previsto dall'articolo 3, comma 4 della l.r. 11/2010.

Art.10

(Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi)

1. Entro il 30 novembre 2010 il Direttore della Direzione enti locali, sulla base dell'istruttoria effettuata e della valutazione in merito alle iniziative presentate predisposta dalla Commissione di cui al comma 3, dell'articolo 7 (*Istruttoria e valutazione delle iniziative*) del presente disciplinare, provvede all'approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse a contributo, alla quantificazione dei contributi, nei limiti dei fondi disponibili, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa. Provvede, inoltre, come previsto dall'articolo 6 (*Decorrenza e termine attività dell'iniziativa*) a pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione (BUR) il provvedimento di concessione del contributo e comunica ai soggetti inseriti nella graduatoria l'importo del contributo concesso.
2. Al referente dell'iniziativa destinatario di un contributo in misura inferiore a quella spettante, per insufficiente disponibilità di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 (*Determinazione del contributo*) del presente disciplinare, viene assegnato un termine non superiore a 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, per dichiarare alla Direzione enti locali la decisione in merito all'accettazione o meno del contributo in misura ridotta. In caso di rifiuto del contributo parziale subentra il primo soggetto che segue in graduatoria, con facoltà di rinuncia come previsto al comma 3 dell'articolo 9 del presente disciplinare.

Art. 11

(Modalità di erogazione del contributo)

1. L'erogazione dei contributi è disposta a saldo, in unica soluzione, a completa realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della rendicontazione finale, secondo quanto indicato dall'articolo 12 del presente disciplinare.

Art. 12

(Rendicontazione finale)

1. La rendicontazione finale, sottoscritta dal referente dell'iniziativa e dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione, redatta utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente disciplinare (allegato n. 2), deve pervenire alla Direzione enti locali entro 45 giorni dal termine ultimo previsto dal comma 1, dell'articolo 6 (*Decorrenza e termine attività dell'iniziativa*) del presente disciplinare per la realizzazione dell'iniziativa.
2. La rendicontazione delle spese sostenute dall'ente o dall'associazione per la

realizzazione dell'iniziativa comprende:

- a) la domanda di liquidazione a saldo del contributo spettante;
 - b) la relazione conclusiva contenente la descrizione dettagliata dell'attività realizzata, dei tempi di realizzazione e del risultato raggiunto in termini di promozione della legalità e della sicurezza rispetto alla situazione precedente (*allegato 2a*);
 - c) un rendiconto analitico delle spese sostenute in relazione alle spese indicate nel preventivo, con allegata copia dei documenti giustificativi delle spese rendicontate (*allegato 2b*).
3. In fase di rendicontazione possono essere effettuate delle compensazioni tra le singole voci di spesa a condizione che le variazioni non superino il 10% delle singole spese indicate nel preventivo, fermo restando l'importo totale delle spese preventivate. Qualora le spese sostenute risultino inferiori a quelle previste nell'iniziativa approvata, o non pertinenti, il contributo è proporzionalmente ridotto.
 4. La Direzione enti locali, verificata la regolarità della rendicontazione finale presentata, previo parere favorevole della Commissione di cui al comma 3, dell'articolo 7 (*Istruttoria e valutazione delle iniziative*), del presente disciplinare, provvede, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione, alla liquidazione dell'importo spettante sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Art. 13

(Esclusioni e revoche)

1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
 - presentazione della domanda oltre i termini o con modalità diverse da quelli previsti dall'articolo 5 (*Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo*) del presente disciplinare;
 - mancanza della firma del rappresentante legale dell'ente o dell'associazione;
 - mancato riscontro della richiesta di chiarimenti entro il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 7 (*Istruttoria e valutazione delle iniziative*) del presente disciplinare.
2. La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:
 - mancata ultimazione dell'iniziativa entro i termini stabiliti dall'articolo 6 (*Decorrenza e termine attività dell'iniziativa*) del presente disciplinare;
 - iniziativa realizzata in modo sostanzialmente non conforme rispetto alla domanda presentata;
 - mancata presentazione della rendicontazione finale nei termini previsti dall'articolo 12 (*Rendicontazione finale*) del presente disciplinare.

Art. 14

(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui l'amministrazione regionale viene in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. 11/2010 e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione enti locali.

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Art. 5, comma 2 del disciplinare allegato alla DGR n. 2298 del 27/8/2010

Marca da bollo
vigente.
(se non dovuta
indicare i casi di
esenzione)

Alla Direzione enti locali
Presidenza della Regione
Piazza della Repubblica, 15
11100 Aosta

Oggetto: Domanda di concessione, per l'anno 2010, del contributo regionale, previsto dall'art. 3 della l.r. 29 marzo 2010, n. 11 *"Politiche ed iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza."*

Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante

del Comune di

della Comunità montana

dell'ente/associazione

.....
con sede legale in Via/Fraz n.

tel. fax e-mail

Codice fiscale Partita IVA

vista la legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 ed il disciplinare approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. in data 2010,

CHIEDE

la concessione, per l'anno 2010, del contributo regionale, previsto dall'art. 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11, per iniziative in materia di legalità e sicurezza, a finanziamento dell'iniziativa denominata:

.....

.....

e a tal fine dichiara:

- che l'ente/associazione non ha presentato, per l'anno 2010, più di una iniziativa in qualità di ente richiedente;
- che l'ente/associazione non ha ottenuto ulteriori finanziamenti, previsti da altre leggi regionali, per la medesima iniziativa;
- che l'ente/associazione in argomento (esclusi gli enti locali) è stato/a costituito/a almeno sei mesi prima dell'approvazione del disciplinare ed allega copia dell'atto costitutivo, dal quale deve desumersi la data di costituzione e l'inesistenza dello scopo di lucro (art. 2, comma 2 del disciplinare allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____);
- che l'ente/associazione risulta esente dall'applicazione dell'imposta di bollo per la seguente motivazione:

.....

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- scheda illustrativa dell'iniziativa (*allegato 1a*);
- elenco dettagliato delle spese (*allegato 1b*);
- copia dell'atto costitutivo(*);
- eventuale ulteriore documentazione (*precisare*):

.....

.....

Dichiara, infine, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati sopra riportati corrispondono al vero.

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante
dell'ente/associazione

Nota(*):

la copia dell'atto costitutivo non deve essere allegata nel caso sia già stata presentata all'Amministrazione regionale (ad esempio per l'iscrizione ad albi o registri regionali); in tal caso dovranno essere indicati solamente la data di presentazione dello stesso e l'ufficio ricevente.

Nel caso, invece, l'atto costitutivo abbia subito modificazioni rispetto alla versione già in possesso dell'Amministrazione regionale, copia di esso dovrà comunque essere presentata.

Ente/associazione richiedente:

Denominazione dell'iniziativa:

.....

.....

Allegato 1a

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA

Come previsto dall'art. 5, comma 1 del disciplinare approvato con DGR n. del 2010, si illustra l'iniziativa come segue:

1) Dati anagrafici del responsabile dell'iniziativa (unico referente) – (art. 5, comma 1, lett. a, punto 1 del disciplinare)

Nome e cognome

nato a il residente a

ruolo all'interno dell'ente/associazione

tel. fax e-mail

2) Tipologia dell'intervento (art. 5, comma 1, lett. a, punto 2 del disciplinare)

(Ambito 1) Intervento volto all'educazione alla convivenza, alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità;

(Ambito 2) Intervento riguardante le pratiche di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali;

(Ambito 3) Intervento rivolto all'assistenza e all'aiuto alle vittime di fatti criminosi attraverso:

l'informazione sugli strumenti di tutela e di assistenza previsti dall'ordinamento;

l'assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio delle vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

l'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

6) Tempi di realizzazione dell'iniziativa (art. 5, comma 1, lett. a, punto 6 del disciplinare):

Data di avvio

Data di conclusione

.....

7) Partenariato formalizzato (art. 5, comma 1, lett. a, punto 7 del disciplinare):

Ente/ associazione Nome o ragione sociale Indirizzo	Tipologia dell'ente/ associazione e descrizione della partnership	Modalità di formalizzazione della partnership	Compiti dell'ente/ associazione nella partnership	Responsabile dell'ente/ associazione partner

8) PROSPETTO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO:

(art. 5, comma 1, lett. a, punto 7 del disciplinare)

Fonte di finanziamento	Importo in Euro
1) Quota a carico del soggetto richiedente	
2) Finanziamento a carico del o dei partners:	
a) - quota a carico del singolo partner pubblico:	
-	
-	
b) - quota a carico del singolo partner privato:	
-	
-	
3) Finanziamento a carico di altri soggetti:	
a) - quota a carico di altro soggetto pubblico:	
-	
-	
b) - quota a carico di altro soggetto privato:	
-	
-	
TOTALE	€

9) Destinatari dell'iniziativa (art. 8, comma 1, punto 2 del disciplinare):

Tipologia dei destinatari	Numero stimato di destinatari	Fasce di età dei destinatari dell'iniziativa

10) Territorio (art. 8, comma 1, punto 7 del disciplinare):

Minore o maggiore livello di coinvolgimento del territorio (assenza o presenza di forme di informazione, sensibilizzazione e divulgazione, momenti di condivisione, concertazione e divulgazione)

.....

.....

.....

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
dell'ente/associazione

Firma del Responsabile dell'iniziativa

Ente/associazione richiedente:

Denominazione dell'iniziativa:

.....

.....

.....

Allegato 1b

ELENCO DETTAGLIATO DELLE SPESE

Tipologia della spesa (da precisare *)	N. d'ordine	Importo preventivato (IVA inclusa) €
TOTALE		

(*) NOTA:

le spese devono essere il più possibile dettagliate; ad esempio, per le spese di personale, dovranno essere indicati il numero di persone impiegate, le ore di impegno, il costo orario e quello totale.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
dell'ente/associazione

Firma del Responsabile dell'iniziativa

Ente/associazione richiedente:

Denominazione dell'iniziativa:

.....

.....

Allegato 2

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO

(Art. 12, del disciplinare allegato alla DGR n. 2298 del 27/8/2010)

Alla Direzione enti locali
Presidenza della Regione
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA AO

Oggetto: Domanda di liquidazione a saldo del contributo regionale concesso per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 29 marzo 2010, n. 11, per la realizzazione di **iniziative in favore della legalità e della sicurezza**. - Presentazione della rendicontazione

Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante

del Comune di

della Comunità montana

dell'ente/associazione

.....
con sede legale in Via/Fraz n.

tel. fax e-mail

Codice fiscale Partita IVA

vista la legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 ed il disciplinare approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. in data 2010,

CHIEDE

la liquidazione a saldo del contributo regionale concesso per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11, per la realizzazione di iniziative per la promozione della legalità e della sicurezza, e, a tal fine, presenta la seguente rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa denominata:

.....

.....

.....

- relazione conclusiva contenente informazioni utili a verificare la corrispondenza dei lavori effettuati rispetto al progetto finanziato (*allegato2a*);
- rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute, con allegata copia dei documenti giustificativi delle spese (*allegato2b*);
- dichiarazione di assoggettamento/non assoggettamento del contributo alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'ex art. 28 del DPR 600/73 (*allegato2c*).

eventuale ulteriore documentazione presentata (precisare):

.....

.....

.....

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
dell'ente/associazione

Coordinate per accreditamenti

Conto corrente postale

intestato a

Conto corrente bancario intestato a

.....

Banca Agenzia

indirizzo

Codice IBAN

risultati raggiunti rispetto alla situazione precedente

.....
.....
.....
.....

altro

.....
.....
.....

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
dell'ente/associazione

Firma del Responsabile dell'iniziativa

Ente/associazione richiedente:

Denominazione dell'iniziativa:

.....

.....

.....

Allegato 2c alla domanda di liquidazione a saldo del contributo

DICHIARAZIONE

DI ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO EX ART. 28, DPR 600/1973

Alla Direzione enti locali
Presidenza della Regione
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA AO

Oggetto: Domanda di liquidazione a saldo del contributo regionale concesso per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 29 marzo 2010, n. 11, per la realizzazione di **iniziative di promozione della legalità e della sicurezza**. - Presentazione della rendicontazione

Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante

del Comune di

della Comunità montana

dell'ente/associazione

.....

con sede legale in Via/Fraz n.

tel. fax e-mail

Codice fiscale Partita IVA

Giunta regionale n. in data 2010,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

che il contributo per l'anno 2010 di Euro:

di cui all'art. 3 della l.r. n. 11/2010, per l'iniziativa denominata:

.....

.....

.....

è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/1973;

non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/1973), per la seguente motivazione:

.....

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
dell'ente/associazione
